



Città di Porto Viro

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza della Repubblica, 23 – C.A.P. 45014 – Partita IVA 01014880296
Centralino 0426.325711 – Fax 0426.633342 - www.comune.portoviro.ro.it



SERVIZIO ELETTORALE e STATISTICA - III Settore
elektorale-statistica@comune.portoviro.ro.it - Tel 0426-325724 - Fax 0426-325760

DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI COPIA DELLE LISTE ELETTORALI ***(Articolo 51 - Decreto Presidente della Repubblica 20/3/1967 n. 223)***

La Giunta Municipale, con Deliberazione n. 37 in data 18/02/2005, ha stabilito il costo per la elaborazione e il rilascio delle Liste elettorali di questo Comune è stabilito in Euro 100,00, da versare mediante “**pagoPA**”, accessibile dalla *Home page* del sito istituzionale, www.comune.portoviro.ro.it, procedendo come segue:

- accedere alla sezione pagoPA - *Servizi senza registrazione - Pagamento spontaneo*;
- scegliere il servizio “*Rimborso spese rilascio copie elettorali*” e inserire i dati richiesti:
 - nelle note indicare brevemente la causale ed eventuali specifiche del richiedente (Associazione)
 - importo del pagamento (€ 100,00.);
- inserire i dati indicati come obbligatori

Il rilascio dovrà essere richiesto all’Ufficio Elettorale Comunale presentando apposita domanda (allegata alla presente) e copia della ricevuta del pagamento effettuato.

Le liste elettorali verranno rilasciate su file e inviate a mezzo PEC successivamente alla ricezione, anche via PEC, dell’attestazione del versamento effettuato.

Le elaborazioni (una maschile ed una femminile) saranno in formato Excel, complete dei seguenti dati: N° Sezione – Cognome e nome – Data di nascita – Comune di nascita – Indirizzo (Via e civico).

Decreto Presidente della Repubblica 20/3/1967 n. 223

Testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

(G.U. 28/4/1967 n. 106)

Articolo 51 – comma 5

Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso. (*)

() Comma così sostituito dall’art. 177, comma 5 del Dlgs. 30/06/03, n. 196 (in vigore dal 1° gennaio 2004).*